

DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE:

gli adempimenti per l'avvio della contabilità economico patrimoniale nei piccoli comuni

Ivana Rasi
Roma, 20 giugno 2017



Indice

- Dal principio della competenza finanziaria al principio della competenza economica
- La misurazione dei componenti del risultato economico
- Il piano dei conti integrato
- La matrice di correlazione
- Lo stato patrimoniale
- Gli inventari
- Il primo stato patrimoniale
- I criteri di valutazione



Dal principio della competenza finanziaria al principio della competenza economica



Contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale

Contabilità finanziaria

**Rileva i movimenti
monetari e finanziari
(cassa, crediti e debiti)**

Per arrivare alla
determinazione del
FONDO DI CASSA e del
RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

Contabilità economico patrimoniale

**Rileva i movimenti
monetari e finanziari
(cassa, crediti e debiti)
ed economici
(costi e ricavi)**

Per arrivare alla
determinazione del
RISULTATO
ECONOMICO e della
variazione subita dal
PATRIMONIO NETTO



Contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale

La contabilità
finanziaria
rileva

- le **entrate** destinate al soddisfacimento dei bisogni pubblici;
- le **uscite** per l'acquisizione dei fattori produttivi, l'offerta dei servizi alla collettività e per i trasferimenti erogati

La contabilità
economica
rileva

- **Costi e oneri:** le utilità prodotte a favore della comunità di riferimento (utilizzo delle risorse pubbliche)
- **Proventi e ricavi:** le utilità economiche acquisite



Contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale

Necessità di un sistema informativo contabile che rappresenti la gestione in tutti i suoi aspetti:

*Sistema
informativo contabile*

Equilibrio
economico

- Confronto fra costi e ricavi

Equilibrio
patrimoniale


- Confronto tra patrimonio iniziale e finale

Equilibrio
finanziario

- Confronto tra entrate e uscite



Il principio della competenza economica





Contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale

Il principio della **competenza finanziaria** considera la rilevazione del fatto gestionale nel momento in cui nasce il diritto ad acquisire un'entrata (**accertamento**) o l'obbligazione a sostenere l'esborso finanziario (**impegno**).

Il principio della **competenza economica** prescinde dal momento in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (crediti, debiti e movimentazioni di cassa). Il criterio guida è la rilevazione contabile se le operazioni e gli eventi si riferiscono all'esercizio in corso.



Il principio della competenza economica

Corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica:



I componenti economici positivi devono essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio.



Gli **oneri** derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i **proventi e i ricavi** dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali.



Il principio della competenza economica

Se la competenza economica considera solo gli eventi che si riferiscono all'esercizio:

1. Occorre eliminare i costi e i ricavi che pur essendo stati registrati si riferiscono ad un esercizio precedente o futuro;
2. È necessario inserire quei costi e ricavi che pur NON avendo avuto la loro manifestazione finanziaria nell'esercizio, si riferiscono all'esercizio stesso.

fi Il principio della competenza economica

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare **le spese liquidabili** di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 **alle spese liquidate** cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio.

Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione

“Merci c/acquisto a fatture da ricevere”,

che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.



La misurazione dei componenti del risultato economico



La misurazione dei componenti del risultato economico

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale:

le rilevazioni della contabilità finanziaria **misurano**



il valore monetario
dei costi/oneri sostenuti
e dei ricavi/proventi conseguiti
durante l'esercizio.





La misurazione dei componenti del risultato economico

A tal fine le rilevazioni in contabilità finanziaria generano rilevazioni di ricavi/proventi conseguiti e di costi/oneri sostenuti:

↳ nella fase della **liquidazione** della spesa che alimenta la contabilità economico patrimoniale attraverso la contestuale rilevazione del **costo**;

↳ nella fase della registrazione dell'**accertamento** che rileva il **ricavo/provento** in contabilità economica.



La misurazione dei componenti del risultato economico

i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale)

sono rilevati in corrispondenza dell'**impegno** della spesa

le entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attività finanziaria", 6 "Accensione di prestiti", 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" e 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro",

il loro accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi

le spese dei titoli 3 "Spese per incremento attività finanziarie", 4 "Rimborso Prestiti", 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere" e 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"

il loro impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi

la riduzione di depositi bancari

è rilevata in corrispondenza agli **incassi** per Prelievi da depositi bancari;

l'incremento dei depositi bancari

è rilevata in corrispondenza ai **pagamenti** per Versamenti da depositi bancari.



La misurazione dei componenti del risultato economico

Gli strumenti che assicurano la rilevazione dei fatti di gestione sotto il duplice aspetto finanziario ed economico patrimoniale e l'integrazione dei due sistemi contabili sono:

Piano dei conti integrato

Matrice di transizione tra i moduli del piano dei conti

Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria:



Il piano dei conti integrato

fi Il piano dei conti integrato

La struttura del piano dei conti:

- 1) piano finanziario;
- 2) piano economico;
- 3) piano patrimoniale.

Il piano dei conti è strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio ai fini del consolidamento e del monitoraggio delle entrate, delle spese, dei costi e dei ricavi, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche


In particolare, il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, è costituito dal quarto livello in fase di previsione e dal quinto livello in fase di gestione e a fini di consolidamento e monitoraggio.



Verificare la codifica
fino al quinto livello di
tutti i conti finanziari

fi Il piano dei conti integrato

La struttura del piano dei conti consta di tre moduli principali:





Il piano dei conti integrato

Allegato C/1

Allegato n. 6/1 al D.Lgs 118/2011

Piano dei conti finanziario

MAC	Liv	Voce	Codice Vo
E	V	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	E.3.05.01.01.001
E	V	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	E.3.05.01.01.002
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999
E	IV	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	E.3.05.01.99.000
E	V	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	E.3.05.01.99.999
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.000
E	V	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.001
E	IV	Entrate per rimborsi di imposte	E.3.05.02.02.000
E	V	Entrate per rimborsi di imposte indirette	E.3.05.02.02.001
E	V	Entrate da rimborsi di IVA a credito	E.3.05.02.02.002
E	V	Entrate da rimborsi di imposte dirette	E.3.05.02.02.003

4° livello

5° livello



La matrice di correlazione



La matrice di correlazione

Al fine di garantire l'integrazione contabile tra i moduli del piano (finanziario, economico, patrimoniale), viene fornita la matrice di transizione all'interno della quale ciascuna voce del piano relativo alla contabilità finanziaria viene correlata alle corrispondenti voci del piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale.

La costituzione di un sistema integrato deve rispettare le peculiarità proprie di ogni sistema di rilevazione che si intende usare (finanziario e/o economico patrimoniale). A tal fine il piano dei conti economico-patrimoniale comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, che per loro natura non hanno riflessi finanziari.

All'interno della matrice di transizione tra il modulo finanziario ed economico patrimoniale, viene fornita anche la matrice di correlazione tra le voci del piano economico e quelle del modulo patrimoniale.



La matrice di correlazione

Piano finanziario				Conto economico		
				Dare (COSTI)	Avere (RICAVI)	
ACR O	Live Ili	Voce	Codice finale	Codice voce	Codice voce	Voce
E	V	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	E.3.05.01.99.999		1.4.1.99.99.001	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000			
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.000			
E	V	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.001		1.4.3.01.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
E	IV	Entrate per rimborsi di imposte	E.3.05.02.02.000			
E	V	Entrate per rimborsi di imposte indirette	E.3.05.02.02.001		5.2.3.01.01.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette
E	V	Entrate da rimborsi di IVA a credito	E.3.05.02.02.002			
E	V	Entrate da rimborsi di imposte dirette	E.3.05.02.02.003		5.2.3.01.02.001	Entrate da rimborsi di imposte dirette
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000			
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	E.3.05.02.03.001		1.4.3.03.01.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute



La matrice di correlazione

Piano finanziario				Stato pa	
				Dare (ATTIVO)	
IACR	Live	Voce	Codice finale	Codice voce SP - DARE	Voce SP - DARE
E	V	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	E.3.05.01.99.999	1.3.2.08.04.04.999	Crediti da Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000		
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.000		
E	V	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.001	1.3.2.08.04.05.001	Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti
E	IV	Entrate per rimborsi di imposte	E.3.05.02.02.000		
E	V	Entrate per rimborsi di imposte indirette	E.3.05.02.02.001	1.3.2.01.01.03.001	Crediti per rimborso di imposte indirette
E	V	Entrate da rimborsi di IVA a credito	E.3.05.02.02.002		
E	V	Entrate da rimborsi di imposte dirette	E.3.05.02.02.003	1.3.2.01.01.03.003	Crediti per rimborso di imposte dirette
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000		
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	E.3.05.02.03.001	1.3.2.08.04.06.001	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o



La matrice di correlazione

				Stato patrimoniale (variazione della liquidità)			
Piano finanziario				Dare (ATTIVO)		Avere (PASSIVO)	
MACRO	Live III	Voce	Codice finale	Codice voce SP Liq - DARE	Voce SP Liq - DARE	Codice voce SP Liq - AVERE	Voce SP Liq - AVERE
E	V	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	E.3.05.01.99.999	1.3.4	Disponibilità liquide	1.3.2.08.04.04.999	Crediti da Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000				
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.000				
E	V	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.001	1.3.4	Disponibilità liquide	1.3.2.08.04.05.001	Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti
E	IV	Entrate per rimborsi di imposte	E.3.05.02.02.000				
E	V	Entrate per rimborsi di imposte indirette	E.3.05.02.02.001	1.3.4	Disponibilità liquide	1.3.2.01.01.03.001	Crediti per rimborso di imposte indirette
E	V	Entrate da rimborsi di IVA a credito	E.3.05.02.02.002	1.3.4	Disponibilità liquide	2.4.5.06.03	Erario c/IVA
E	V	Entrate da rimborsi di imposte dirette	E.3.05.02.02.003	1.3.4	Disponibilità liquide	1.3.2.01.01.03.003	Crediti per rimborso di imposte dirette
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000				



Lo stato patrimoniale



Lo Stato Patrimoniale

Il patrimonio degli enti locali è costituito dal:

complesso dei beni

e dei rapporti giuridici, attivi e passivi,

di pertinenza di ciascun ente, beni e rapporti oggetto di valutazione.

Alla fine dell'esercizio la variazione subita dal patrimonio corrisponde all'utile o alla perdita risultante dal conto economico.

fi Lo Stato Patrimoniale

La gestione patrimoniale dell'ente locale è evidenziata dallo stato patrimoniale il quale, “riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio”, raffrontando lo stato patrimoniale all'inizio dell'esercizio finanziario con quello risultante al termine dello stesso, evidenziando le variazioni, positive e/o negative determinatesi nella gestione.

fi Lo Stato Patrimoniale

La redazione del stato patrimoniale necessita, quale presupposto indispensabile, della redazione e dell'aggiornamento annuale degli inventari.

In particolare per il patrimonio immobiliare degli enti locali, la redazione dell'inventario e l'aggiornamento dello stesso consente di controllare la consistenza, lo stato dei beni immobili e la destinazione.

fi Gli inventari

*Gli enti locali provvedono
annualmente all'aggiornamento degli
inventari.*

Art. 230, comma 7 del D.Lgs. 267/2000

fi Gli inventari

Non vi è una espressa ed analitica disciplina in materia, salvo quella che eventualmente ogni singolo ente locale possa fissare facendo ricorso alla propria autonomia regolamentare.

In mancanza di una qualsiasi altra indicazione potrebbe essere opportuno riferirsi ancora per la redazione dell'inventario alla circolare del Ministero dell'Interno del 20 luglio 1904 n. 15200/2.

fi Gli inventari

La normativa di contabilità pubblica ha previsto disposizioni sulla formazione e tenuta degli inventari che non sono coordinate con la disciplina dello stato patrimoniale .

In base al nuovo ordinamento contabile è necessario disciplinare le connessioni tra inventario e stato patrimoniale.



Gli inventari

Modello A Beni Immobili di uso pubblico per natura	Beni soggetti al regime del demanio: Strade – piazze – edifici monumentali – chiese – cappelle – giardini pubblici – acquedotti – fognature – fontane- laghi artificiali – cimiteri – mercati - altri beni soggetti al regime del demanio – diritti demaniali su beni altrui
Modello B Beni immobili di uso pubblico per la destinazione	Beni immobili che fanno parte del patrimonio indisponibile utilizzati con vincolo di destinazione per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e nell'esercizio di una pubblica attività (edifici destinati a sede di uffici oppure utilizzati nella gestione di uffici pubblici, edifici scolastici, musei e teatri, etc...)
Modello C: Beni immobili patrimoniali disponibili	Vi fanno parte tutti i beni immobili non soggetti al regime del demanio e non compresi tra gli elementi del patrimonio indisponibile: fabbricati e ogni altro bene immobile non ancora destinato all'uso pubblico né a pubblico servizio
Modello D Inventario dei beni mobili di uso pubblico	Si tratta di beni mobili indisponibili quali mobili e arredi, scaffali, personal computer, stampanti, automezzi, statue, quadri, macchine speciali, ... destinati al servizio dei pubblici uffici
Modello E Inventario dei beni mobili patrimoniali	Beni mobili del patrimonio disponibile che possono essere venduti senza particolari problemi: vengono compresi anche i valori mobiliari quali azioni e obbligazioni

fi Gli inventari

Beni demaniali

- Definizione data dagli artt. 822 e 824 del codice civile.
- Destinati all'uso pubblico generale
- Inalienabili, anche se è possibile costituire diritti a favori di terzi su di essi
- Incommerciabili
- Imprescrittibili

Beni patrimoniali

- Definizione data dall'art. 826 del codice civile.
- Offrono un'utilità pubblica indiretta (reddito o economie) pur concorrendo ugualmente al raggiungimento delle finalità pubbliche

Beni demaniali e beni patrimoniali

⇒ Il piano dei conti finanziario non distingue i beni demaniali dai beni patrimoniali, tuttavia nello Stato Patrimoniale occorre fare questa distinzione.

fi Gli inventari

Beni patrimoniali disponibili e beni patrimoniali indisponibili

- ⇒ L'allegato 4/3, al paragrafo 6.1.2 prevede: “ Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.”
- ⇒ Considerato che, nè nel nuovo Stato Patrimoniale nè nel nuovo Piano dei conti patrimoniale è prevista una divisione tra beni patrimoniali disponibili e beni patrimoniali indisponibili, è necessario che questa diversa classificazione venga mantenuta nel corso dell'attività di riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale prevista dal principio 4/3, paragrafo 9 e relativo Inventario.

fi Gli inventari

La matrice di transizione distingue l'indicazione se trattasi di immobilizzazione finita, in corso di costruzione o bene demaniale che andrà a confluire nello Stato Patrimoniale nelle voci corrispondenti:

Matrice di transizione

Piano finanziario			Correlazione	Piano patrimoniale			
				Dare (ATTIVO)		Avere (PASSIVO)	
MACR C	Liv €	Voce	Descrizione EVENTO	Codice voce SP - DARE	Voce SP - DARE	Codice voce SP - AVERE	Voce SP - AVERE
U	V	Infrastrutture stradali	Pagamento a mezzo SAL	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Infrastrutture stradali	Bene demaniale	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Altre vie di comunicazione	Acquisto in unica soluzione dell'immobile	1.2.2.02.09.13.001	Altre vie di comunicazione	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Altre vie di comunicazione	Pagamento a mezzo SAL	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Altre vie di comunicazione	Bene demaniale	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Opere per la sistemazione del suolo	Acquisto in unica soluzione dell'immobile	1.2.2.02.09.14.001	Opere per la sistemazione del suolo	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Opere per la sistemazione del suolo	Pagamento a mezzo SAL	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Opere per la sistemazione del suolo	Bene demaniale	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Cimiteri	Bene demaniale	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Impianti sportivi	Acquisto in unica soluzione dell'immobile	1.2.2.02.09.16.001	Impianti sportivi	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Impianti sportivi	Pagamento a mezzo SAL	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Impianti sportivi	Bene demaniale	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Fabbricati destinati ad asili nido	Acquisto in unica soluzione dell'immobile	1.2.2.02.09.17.001	Fabbricati destinati ad asili nido	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Fabbricati destinati ad asili nido	Pagamento a mezzo SAL	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Fabbricati destinati ad asili nido	Bene demaniale	1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori



Inventari e Stato Patrimoniale: finalità

Inventari

- Scopo principale è controllare la consistenza dei beni e di accertarne l'esistenza garantendo il rispetto del principio della conservazione del patrimonio pubblico
- Una volta individuata la consistenza dei beni, il consegnatario è responsabile della custodia e della corretta conservazione del bene
- Gli inventari possono essere anche solo descrittivi: non necessariamente riportano valori in quanto non fanno riferimento alle condizioni economiche del bene e al contesto aziendale in cui è inseriti

Stato patrimoniale

- Scopo principale è quello di pervenire alla quantificazione del netto patrimoniale

fi **Gli inventari**

Corte dei Conti Sezione
Regionale di Controllo
Campania – n. 3/2003

- ⇒ Gli Enti locali sono chiamati al rigoroso rispetto del principio di conservazione dei beni e dei vari componenti il proprio patrimonio; tale conservazione è volta prevalentemente ad evitare perdite di valore o di fruibilità pubblica dei beni stessi.
- ⇒ La gestione, però, non va intesa come mera amministrazione e conservazione del patrimonio immobiliare, ma come trasformazione attiva di tutte le sue componenti e come ricerca di nuove soluzioni più redditizie e funzionali, con particolare riferimento ai beni patrimoniali.

fi Gli inventari

Corte dei Conti Sezione
Regionale di Controllo
Campania – n. 3/2003

⇒ Pertanto, all'obbligo di diligenza della conservazione del patrimonio, si affianca anche quello di assicurare la redditività dei beni; quest'ultima va intesa, così come ribadito più volte anche dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale, sia come attitudine del bene ad assicurare un'entrata all'Ente locale, sia come possibilità o necessità di destinare i beni al soddisfacimento dei bisogni della collettività locale.

⇒ Al riguardo, va ribadito che la gestione del patrimonio immobiliare da parte dell'ente locale deve avvenire, oltre che nel rispetto della legge, nell'osservanza del principio di massimizzazione dell'interesse pubblico, e quindi di perseguimento del massimo vantaggio possibile; il mancato rispetto di tale principio potrebbe determinare un danno patrimoniale per l'ente, sia come danno emergente, sia - qualora sussistano gli estremi - come lucro cessante, in relazione al mancato guadagno che sarebbe stato possibile ottenere e che, eventualmente per negligenza o inefficienza della gestione, l'ente locale non sia riuscito a conseguire.

- ⇒ Si comprende quindi l'importanza di una completa ed esaustiva inventariazione dei beni immobili, la quale è uno strumento indispensabile e pregiudiziale per una effettiva politica di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente. L'individuazione e la conoscenza dei beni consente infatti una maggiore responsabilizzazione delle strutture preposte alla gestione di tali risorse pubbliche, pur tenendo conto della loro finalità costituita essenzialmente dal soddisfacimento dell'interesse della collettività. Si deduce da ciò l'importanza degli indirizzi di governo e delle scelte operate dall'organo politico nella gestione del patrimonio, che vanno opportunamente raccordate ai piani e ai programmi di attività, anche tradotti in termini finanziari nel bilancio annuale e in quello pluriennale.
- ⇒ Ciò appare essenziale per impostare una gestione efficace del patrimonio immobiliare, la cui effettiva conoscenza, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, al di là delle prescrizioni di leggi e regolamenti, appare necessaria sia per tradurre in piani e programmi annuali di gestione adeguate scelte di carattere politico, sia per effettuare i relativi controlli di economicità, efficienza ed efficacia, tali da consentire anche una corrispondenza tra programmazione e realizzazione.



Il primo stato patrimoniale

fi IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dalla nuova struttura dello stato patrimoniale .

A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dello stato patrimoniale (inventario) secondo il piano dei conti patrimoniale.

fi IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

Anche per la riclassificazione risulta utile lo strumento della matrice di correlazione in quanto permette di individuare il conto di patrimonio correlato al già classificato conto finanziario:



IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

Matrice di correlazione: stralcio

Piano finanziario				Correlazioni	Stato patrimoniale			
					Dare (ATTIVO)	Avere (PASSIVO)		
MACRO	Live	Voce	Codice finale	Descrizione EVENTO	Codice voce SP - DARE	Voce SP - DARE	Codice voce SP - AVERE	Voce SP - AVERE
U	V	Infrastrutture telematiche	U.2.02.01.09.009	Bene demaniale	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Infrastrutture idrauliche	U.2.02.01.09.010	Acquisto in unica soluzione	1.2.2.02.09.10.001	Infrastrutture idrauliche	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Infrastrutture idrauliche	U.2.02.01.09.010	Pagamento a mezzo SAL	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Infrastrutture idrauliche	U.2.02.01.09.010	Bene demaniale	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	Acquisto in unica soluzione dell'immobile	1.2.2.02.09.11.001	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	Pagamento a mezzo SAL	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Infrastrutture stradali	U.2.02.01.09.012	Pagamento a mezzo SAL	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Infrastrutture stradali	U.2.02.01.09.012	Bene demaniale	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Altre vie di comunicazione	U.2.02.01.09.013	Acquisto in unica soluzione	1.2.2.02.09.13.001	Altre vie di comunicazione	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Altre vie di comunicazione	U.2.02.01.09.013	Pagamento a mezzo SAL	1.2.2.04.02.01.001	Immobilizzazioni materiali in costruzione	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Altre vie di comunicazione	U.2.02.01.09.013	Bene demaniale	1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori
U	V	Opere per la sistemazione del suolo	U.2.02.01.09.014	Acquisto in unica soluzione dell'immobile	1.2.2.02.09.14.001	Opere per la sistemazione del suolo	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori



IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

Piano dei conti patrimoniale - stralcio

Allegato C/3

Allegato n.6/3

patrimoniale						Ra				
						c				
				1.2.1.07.01.01.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	A	B	I	6	
.2.1.99	Altre immobilizzazioni immateriali									
	1.2.1.99.01	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.								
		1.2.1.99.01.01	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.							
			1.2.1.99.01.01.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.		A	B	I	9	
		1.2.1.99.01.02	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. acquisite mediante operazioni di leasing finanziario							
			1.2.1.99.01.02.001	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. acquisite mediante operazioni di leasing finanziario		A	B	I	9	
immobilizzazioni materiali										
.2.2.01	Beni demaniali									
	1.2.2.01.01	Infrastrutture demaniali								
		1.2.2.01.01.01	Infrastrutture demaniali							
			1.2.2.01.01.01.001	Infrastrutture demaniali		A	B	II	1	1.3
	1.2.2.01.02	Altri beni immobili demaniali								
		1.2.2.01.02.01	Altri beni immobili demaniali							
			1.2.2.01.02.01.001	Altri beni immobili demaniali		A	B	II	1	1.2
	1.2.2.01.03	Terreni demaniali								
		1.2.2.01.03.01	Terreni demaniali							
			1.2.2.01.03.01.001	Terreni demaniali		A	B	II	1	1.1
	1.2.2.01.99	Altri beni demaniali								



IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

Stato patrimoniale: stralcio

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	0,00	0,00		

IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

D.P.R. 194/96	D. LGS. 118/2011
A. IMMOBILIZZAZIONI	B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni Materiali	I. Immobilizzazioni Materiali
	Beni Demaniali
1) Beni Demaniali	1) Terreni
	2) Fabbricati
	3) Infrastrutture
	4) Altri beni demaniali
	Altre Immobilizzazioni materiali
2) Terreni patrimonio indisponibile	5) Terreni
3) Terreni patrimonio disponibile	a. Di cui in leasing finanziario
4) Fabbricati patrimonio indisponibile	6) Fabbricati
5) Fabbricati patrimonio disponibile	a. Di cui in leasing finanziario
6) Macchinari attrezzature e impianti	7) Impianti e Macchinari
7) Attrezzature e sistemi informatici	a. Di cui in leasing finanziario
8) Automezzi e motomezzi	8) Attrezzature industriali e commerciali
9) Mobili e macchine ufficio	9) Mezzi di trasporto
10) Universalità di beni	10) Macchine per ufficio e hardware
(patrimonio indisponibile)	11) Mobili e arredi
11) Universalità di beni	12) Infrastrutture
(patrimonio disponibile)	13) Diritti reali di godimento
12) Diritti Reali su beni di terzi	14) Altri beni materiali
13) Immobilizzazioni in corso	15) Immobilizzazioni in corso ed acconti

B. ATTIVO CIRCOLANTE**II. Crediti****1) Verso contribuenti****2) Verso enti del settore pubblico allargato**

- a. Stato - correnti
- capitale
- a. Regione - correnti
- capitale
- a. Altri - correnti
- capitale

III. Verso debitori diversi

- a. Verso utenti di pubblici servizi
- b. Verso utenti di beni patrimoniali
- c. Verso altri -corrente
-capitale
- d. Da alienazioni patrimoniali
- e. Per somme corrisposte c/terzi

IV. Crediti per IVA**V. Per depositi**

- i. Banche
- ii. Cassa Depositi e Prestiti

C) ATTIVO CIRCOLANTE**II. Crediti****1) Crediti di natura tributaria:**

- a. Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
- b. Altri crediti da tributi
- c. Crediti da Fondi Perequativi

2) Crediti per Trasferimenti e Contributi:

- a. Altre amministrazioni Pubbliche
- b. Imprese Controllate
- c. Imprese Collegate
- d. Altri soggetti

Crediti vs società per trasferimenti correnti, in c/capitale, contributi agli investimenti

3) Crediti verso clienti ed utenti**4) Altri crediti**

- a. Verso l'erario
- b. Per attività svolta per c/terzi
- c. Altri

Crediti per permessi a costruire, per dividendi e per proventi finanziari

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

- 1) partecipazioni
- 2) altri titoli

IV. Disponibilità liquide

- 1) Conto di tesoreria
 - a. Istituto tesoriere
 - b. Presso Banca d'Italia
- 2) Altri depositi bancari e postali
- 3) Denaro e valori in cassa
- 4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

C. DEBITI**D) DEBITI****I. Debiti di finanziamento**

- 1) Per finanziamenti a breve termine
- 2) Per mutui
- 3) Per prestiti obbligazionari
- 4) Per debiti pluriennali

1) Debiti da Finanziamento:

- a. Prestiti Obbligazionari
- b. Verso altre amministrazioni pubbliche
- c. Verso banche e tesoriere
- d. Verso altri finanziatori

II. Debiti di funzionamento**2) Debiti verso Fornitori****3) Acconti****4) Debiti per trasferimenti e contributi**

- a. Enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
- b. Altre amministrazioni pubbliche
- c. Imprese controllate
- d. Imprese partecipate
- e. Altri soggetti

III. Debiti per IVA**IV. Debiti per anticipazioni di cassa****V. Debiti per somme anticipate da terzi****VI. Debiti verso**

- a. Imprese controllate
- b. Imprese collegate
- c. Altri

5) Altri Debiti

- a. Tributari
- b. Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
- c. Per attività svolta per c/terzi
- d. Altri

VII. Altri Debiti



IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

			Piano patrimoniale (variazione della liquidità)			
Piano finanziario			Dare (ATTIVO)		Avere (PASSIVO)	
MACR	Liv	Voce	Codice voce SP Liq - DARE	Voce SP Liq - DARE	Codice voce SP Liq - AVERE	Voce SP Liq - AVERE
C	€		DARE		AVERE	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	1.3.4	Disponibilità liquide
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	1.3.4	Disponibilità liquide
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	1.3.4	Disponibilità liquide
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	1.3.4	Disponibilità liquide
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	1.3.4	Disponibilità liquide
U	IV	Consulenze				
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.4.7.04.03.01.001	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	1.3.4	Disponibilità liquide
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2.4.7.04.03.01.001	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	1.3.4	Disponibilità liquide
U	V	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	2.4.7.04.03.01.001	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	1.3.4	Disponibilità liquide



IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

Piano dei conti patrimoniale - stralcio

2.4.7.04.02	Debiti per trasferimenti a famiglie per Borse di studio, <u>dottorati di ricerca</u> , e contratti di formazione specialistica area medica									
	2.4.7.04.02.01	Debiti verso borsisti, <u>dottorandi di ricerca</u> e specializzandi area medica								
		2.4.7.04.02.01.001	Debiti per borse di studio		P	D	5		d	
		2.4.7.04.02.01.002	Debiti per contratti di formazione specialistica area medica		P	D	5		d	
		2.4.7.04.02.01.003	Debiti per Tirocini formativi		P	D	5		d	
2.4.7.04.03	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione									
	2.4.7.04.03.01	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione								
		2.4.7.04.03.01.001	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione		P	D	5		d	
2.4.7.04.04	Debiti verso terzi per costi di personale comandato									
	2.4.7.04.04.01	Debiti verso terzi per costi di personale comandato								
		2.4.7.04.04.01.001	Debiti verso terzi per costi di personale comandato		P	D	5		d	
2.4.7.04.05	Debiti per servitù passive e diritti di godimento a favore di terzi									
	2.4.7.04.05.01	Debiti per servitù passive e diritti di godimento a favore di terzi								
		2.4.7.04.05.01.001	Debiti per servitù passive e diritti di godimento a favore di terzi		A	B	III	2	2.9	
2.4.7.04.06	Debiti per sanzioni									
	2.4.7.04.06.01	Debiti per sanzioni								
		2.4.7.04.06.01.001	Debiti per sanzioni		P	D	5		d	



IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

Stato Patrimoniale- stralcio

		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
		TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
		D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento		0,00	0,00
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		0,00	0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		0,00	0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		0,00	0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>		0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori		0,00	0,00
3	Acconti		0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi		0,00	0,00
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		0,00	0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>		0,00	0,00
c	<i>imprese controllate</i>		0,00	0,00
d	<i>imprese partecipate</i>		0,00	0,00
e	<i>altri soggetti</i>		0,00	0,00
5	Altri debiti		0,00	0,00
a	<i>tributari</i>		0,00	0,00
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		0,00	0,00
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		0,00	0,00
d	<i>altri</i>		0,00	0,00
		TOTALE DEBITI (D)	0,00	0,00



IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

D.P.R. 194/96	D. LGS. 118/2011
B. CONFERIMENTI	E) RATEI RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
	IV. RATEI PASSIVI
I. Conferimenti da trasferimenti in conto capitale II. Conferimenti da concessioni di edificare	V. RISCONTI PASSIVI 1) Contributi in conto capitale da amministrazioni pubbliche 2) Concessioni pluriennali 3) Altri risconti passivi

le entrate destinate a specifici investimenti sono riclassificati nella voce contributi in conto capitale da amministrazione pubbliche o nella voce Altri risconti passivi se il soggetto erogante non è una pubblica amministrazione.

I contributi agli investimenti sono soggetti alle operazioni di rettifica concorrendo alla formazione del risultato di esercizio nella misura in cui il bene acquisito con il contributo concorre a determinare i costi di esercizio attraverso l'imputazione a conto economico della relativa quota di accantonamento



IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

Nel vecchio stato patrimoniale la voce B) “Conferimenti” comprendeva:

- il valore complessivo dei trasferimenti (contributo a fondo perduto) dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e dagli altri enti del settore pubblico allargato, oltre che da privati, finalizzati alla realizzazione di investimenti;
- i conferimenti da concessioni di edificare e le concessioni cimiteriali destinate al finanziamento delle spese di investimento.

fi IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

Nel passaggio dal vecchio al nuovo schema di SP:


- i trasferimenti in c/capitale che corrispondono alla definizione dei **contributi agli investimenti** sono rappresentati alla **lettera E del passivo**;
- quelli che corrispondono alla definizione di **trasferimenti in c/capitale** sono registrati alla lettera Allb) **tra le riserve di capitale**;
- le **concessioni edilizie** sono registrate alla lettera Allc) **tra le riserve da permessi da costruire**.



IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

I Contributi agli investimenti sono rappresentati alla lettera E del passivo:

D.P.R. 194/96	D. LGS. 118/2011
B. CONFERIMENTI	E) RATEI RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
	IV. RATEI PASSIVI
I. Conferimenti da trasferimenti in conto capitale II. Conferimenti da concessioni di edificare	V. RISCONTI PASSIVI 1) Contributi in conto capitale da amministrazioni pubbliche 2) Concessioni pluriennali 3) Altri risconti passivi





IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

I trasferimenti in c/capitale sono registrati alla lettera AIIb) tra le riserve di capitale del Patrimonio Netto;

D.P.R. 194/96	D. LGS. 118/2011
A. PATRIMONIO NETTO	A) PATRIMONIO NETTO
I. NETTO PATRIMONIALE	I. FONDO DI DOTAZIONE
II. NETTO DA BENI DEMANIALI	II. RISERVE
	a Da risultato economico di esercizi precedenti
	b Da capitale
	c Da permessi da costruire
	III. RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO



IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

Le **concessioni edilizie** sono registrate alla lettera Allc) tra le riserve da permessi da costruire.

D.P.R. 194/96	D. LGS. 118/2011
A. PATRIMONIO NETTO	A) PATRIMONIO NETTO
I. NETTO PATRIMONIALE	I. FONDO DI DOTAZIONE
II. NETTO DA BENI DEMANIALI	II. RISERVE
	a Da risultato economico di esercizi precedenti
	b Da capitale
	c Da permessi da costruire
	III. RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO



IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

Riclassificazione del patrimonio netto

D.P.R. 194/96	D. LGS. 118/2011
A. PATRIMONIO NETTO	A) PATRIMONIO NETTO
I. NETTO PATRIMONIALE	I. FONDO DI DOTAZIONE
II. NETTO DA BENI DEMANIALI	II. RISERVE
	1) Da risultato economico di esercizi precedenti
	2) Da capitale
	3) Da permessi da costruire*
	III. RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

**Per i permessi a costruire non è prevista la tecnica del risconto passivo: mancata coincidenza tra il risultato di esercizio del conto economico e la differenza tra patrimonio finale e patrimonio iniziale*



IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, deve essere articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

La suddetta articolazione è realizzata mediante **apposita delibera assunta dalla Giunta**. A tal fine si potrà fare riferimento ai risultati economici dei primi esercizi di adozione della contabilità economico-patrimoniale o, per le amministrazioni che già adottano la contabilità economico patrimoniale, si potrà fare riferimento ai risultati economici degli esercizi più recenti che rappresentano una prima indicazione di quanto appostare nel fondo di dotazione e di quanto appostare tra le riserve di utili.



IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, salvo le **riserve indisponibili** di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni, istituite a decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite.



IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

Il fondo di dotazione e le riserve disponibili di un ente rappresentano la quota del patrimonio netto sulla quale i creditori di un ente possono sempre fare affidamento per il soddisfacimento dei propri crediti.

Per gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali l'importo minimo del fondo di dotazione non è stato determinato.

Pertanto, se il patrimonio netto è positivo e il fondo di dotazione presenta un importo insignificante o negativo, l'ente si trova in una grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il Consiglio, in occasione dell'approvazione del rendiconto, deve fronteggiare, in primo luogo attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili.

Se a seguito dell'utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che il patrimonio netto è esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell'ente.

E' probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda ad un rilevante importo negativo del risultato di amministrazione



IL PRIMO STATO PATRIMONIALE

Riclassificazione del patrimonio netto

D.P.R. 194/96	D. LGS. 118/2011
A. PATRIMONIO NETTO	A) PATRIMONIO NETTO
I. NETTO PATRIMONIALE	I. FONDO DI DOTAZIONE
II. NETTO DA BENI DEMANIALI	II. RISERVE
	1) Da risultato economico di esercizi precedenti
	2) Da capitale
	3) Da permessi da costruire
	4) Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
	5) Altre riserve indisponibili
	III. RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

Dal 2017!

**2016 gli enti inscrivono tali nuove evidenze solo nella relazione sulla gestione mentre dal 2017 saranno tenuti ad adottare il nuovo schema di stato patrimoniale aggiornato.*

fi Lo Stato Patrimoniale

All'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata, le prime scritture sono quelle di apertura dei conti riclassificati secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura del precedente esercizio.



Lo Stato Patrimoniale

I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono **oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale**, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell'ente, si ritiene opportuna l'approvazione da parte del Consiglio.

fi Lo Stato Patrimoniale

Le scritture immediatamente successive riguardano la rilevazione delle differenze di valutazione.

Alcune voci dell'attivo e del passivo devono essere rivalutate, altre devono essere svalutate. Tali operazioni devono essere registrate anche nel Libro dei beni ammortizzabili.

Le rettifiche di rivalutazione si rilevano come segue:



Lo Stato Patrimoniale

	Rettifiche di valutazione	a	Diversi		10.500.000
	<i>Per minore valore attribuito ad alcune attività e maggiore valore attribuito ad alcune passività</i>				
		a	Immobili	7.500.000	
			Macchinari	1.000.000	
			Fondo sval. Crediti	2.000.000	
	Diversi	a	Rettifiche di valutazione		14.000.000
	<i>Per maggiore valore attribuito alle seguenti attività</i>				
	Rimanenze di magazzino			5.000.000	
	Titoli			7.000.000	
	Attrezzature			2.000.000	



Lo Stato Patrimoniale

L'ultima scrittura rileva l'incremento o la costituzione delle riserve di capitale, nel caso in cui le rettifiche positive siano di importo superiore a quello delle rettifiche negative. In caso di maggiori rettifiche negative, la differenza è portata a riduzione delle eventuali riserve preesistenti.

Rettifiche di valutazione	a	Riserve di capitale		3.500.000,00

Se le riserve non sono sufficienti a compensare le rettifiche negative, si rileva una perdita da rivalutazione, destinata ad essere recuperata negli esercizi successivi.



I criteri di valutazione

fi Criteri di Valutazione

Il valore di eventuali beni patrimoniali per i quali non è stato possibile completare il processo di valutazione nel primo stato patrimoniale di apertura, secondo la disciplina del presente principio, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, può essere adeguato nel corso della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale del tipo:

Immobilizzazioni @ Fondo di dotazione.

L'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale **(entro l'esercizio 2017,** esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione);

fi Criteri di Valutazione

➤ Immobilizzazioni

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, **dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.**

Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.

Eccezione: Leasing finanziario

I beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario, che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna sono rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente.

Criteri di Valutazione

➤ **Immobilizzazioni**

IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE:

Contributi in conto capitale: eventuali contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vanno inseriti nella voce “Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti” di stato patrimoniale (solo per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite)

I contributi agli investimenti, essendo finalizzati alla realizzazione di un investimento, non devono partecipare alla formazione del reddito di esercizio in unica soluzione, nell'anno in cui vengono acquisiti, ma devono essere ammortizzati sulla base della durata dell'investimento

fi Criteri di Valutazione

➤ Immobilizzazioni

IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE:

Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al **costo di acquisizione** dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), **al netto delle quote di ammortamento**.

Se tale valore non è disponibile, si fa riferimento al valore catastale.

Per gli immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale



Criteri di Valutazione

➤ ARCONET

Il principio 9.3 criteri di valutazione prevede : ATTIVO a)
“Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà” :è iscritto al
costo di acquisto (...) ovvero, se non disponibile, al valore
catastale.” Per i beni per i quali non vi è nè costo di acquisto né
valore catastale (a titolo di esempio non esaustivo: aree urbane
cat. F/1, terreni classificati come relitti stradali o parco pubblico,
cimiteri, ecc. ecc.) quale criterio si utilizza? Vanno valorizzati a
zero?

fi Criteri di Valutazione

Risposta della Commissione Arconet: in analogia con quanto previsto dal principio 6.1.2, per gli immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito, **se non è disponibile nè costo di acquisto né valore catastale è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente**, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del presidente/sindaco dell'ente medesimo. Non si concorda con la proposta di conservare la valutazione fatta in ossequio del DL 77/95 che, nei casi in cui non esisteva il costo o il valore catastale, ha consentito di valutare i beni demaniali e i terreni acquisiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo. **Invece, possono essere conservate le valutazioni ex DLgs n. 77/95 corrispondenti ai criteri di valutazione previsti dal DLgs 118/2011 (se effettuati a costo o, in caso di indisponibilità del costo, a rendita).**

fi Criteri di Valutazione

➤ Immobilizzazioni TERRENI

I terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati.

Questo principio va applicato a tutti i terreni indipendentemente dalla tipologia patrimoniale di appartenenza, indisponibile, disponibile, demaniale.

fi Criteri di Valutazione

➤ ARCONET

TERRENI

Sempre riguardo al principio 9.3; per i terreni concessi in diritto di superficie a terzi, per i quali non vi è costo di acquisto, ed esiste un valore catastale ma è relativo all'immobile costruito su di essi (non di proprietà Comunale) quale criterio di valutazione si adotta?

Risposta della Commissione: il quesito chiede come valutare un terreno di proprietà dell'ente concesso a terzi in diritto di superficie, nel caso in cui il valore catastale sia riferito solo all'immobile e non al terreno. In tal caso si applica il criterio previsto nei casi in cui non esiste né un costo storico, né valore catastale, e quindi il valore di stima. Il valore del terreno non è influenzato direttamente dal valore della concessione, registrata nel rispetto del principio contabile applicata della contabilità finanziaria n. 3.10



Criteri di Valutazione

TERRENI

Ai fini dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente", in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento.



Criteri di Valutazione

TERRENI

Formazione del primo stato patrimoniale

Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (Rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell'edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione.



Criteri di Valutazione

➤ ARCONET

Per i beni “gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77” e a suo tempo valutati ai sensi dell'art. 229 del D.lgs 267/2000 si mantengono i valori iscritti in bilancio?

Risposta Commissione Arconet: **si conferma che le valutazioni ex DLgs n. 77/95 possono essere conservate solo se corrispondevano ai criteri di valutazione previsti dal DLgs 118/2011** (se effettuati a costo o, in caso di indisponibilità del costo, a rendita).

fi Criteri di Valutazione

Il principio 6.1.2 prevede: “Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come “beni culturali, ai sensi dell’art. 2 D.lgs 42/2004 – codice dei beni Culturali e del paesaggio, non vengono assoggettati ad ammortamento.”



Criteri di Valutazione

Per i beni demaniali, il piano dei conti prevede la seguente classificazione, più sintetica di quella prevista per i beni non demaniali:

1.2.2.01.01 Infrastrutture demaniali

1.2.2.01.02 Altri beni immobili demaniali

1.2.2.01.03 Terreni demaniali

1.2.2.01.99 Altri beni demaniali

I beni demaniali di valore culturale storico ed artistico sono classificati nella voce "altri beni demaniali".



Criteri di Valutazione

Per quanto non espressamente previsto nel paragrafo 6 del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del MEF del 18 aprile 2002, concernente “Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione e s.m.e i.”

Immobili di valore culturale



Se oggetto di utilizzazione economica, la valutazione è legata alla capitalizzazione del reddito producibile

Per gli altri beni il valore è determinato facendo riferimento all'andamento delle aste di beni simili



Criteri di Valutazione

Formazione del primo stato patrimoniale

Se il bene non risulta interamente ammortizzato e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce “Ratei e Risconti passivi e contributi agli investimenti” al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui.

fi Criteri di Valutazione

➤ Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:

sono iscritte al valore di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli di valore. Le partecipazioni di controllo sono valutate con il metodo del patrimonio netto.

fi Criteri di Valutazione

➤ CREDITI FINANZIARI

al valore nominale.

➤ CREDITI

I crediti sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti e corrispondono all'importo dei residui attivi e a quello degli eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali.



Criteri di Valutazione

Residui attivi iniziali = crediti all'1.1.2016



Classificazione finanziaria



Matrice di transizione



Classificazione patrimoniale



Crediti dello Stato Patrimoniale attivo

fi Criteri di Valutazione

➤ DEBITI

DEBITI DI FUNZIONAMENTO: I debiti corrispondono all'importo dei residui passivi

DEBITI FINANZIARI: derivano da finanziamenti contratti e incassati non rimborsati. A regime sono rilevati sulla base degli impegni assunti per rimborso prestiti, compresi quelli imputati agli esercizi successivi o degli impegni automatici disposti a seguito di operazioni di finanziamento dell'ente (tale importo deve corrispondere alla differenza tra le entrate accertate per operazioni di finanziamento e l'importo non ancora rimborsato). Comprendono anche le anticipazioni di tesoreria in essere al 1° gennaio dell'anno successivo, rinviate contabilmente all'esercizio successivo.



Criteri di Valutazione

Residui passivi iniziali = debiti all'1.1.2016



Classificazione finanziaria



Matrice di transizione



Classificazione patrimoniale



Debiti dello Stato Patrimoniale attivo



Criteri di Valutazione

➤ DEBITI

FONDO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA: riguarda l'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato nei confronti del personale per il quale l'ente è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del trattamento di fine rapporto, alla data di riferimento dello stato patrimoniale di apertura.

Nel caso in cui non sia possibile ricostruire tale importo alla data di avvio della contabilità economico-patrimoniale, l'onere riguardante il TFR erogato nel corso dell'esercizio è interamente considerato di competenza economica dell'esercizio.

fi Criteri di Valutazione

➤ ALTRI DEBITI

debiti tributari che derivano dai debiti tributari degli esercizi precedenti, comprensivi di quelli emersi dalle dichiarazioni fiscali dell'ente dell'esercizio precedente a quello di introduzione della contabilità economico patrimoniale, dai debiti di natura previdenziale e dai debiti rilevati sulla base degli impegni assunti per i titoli 3, e 7 delle spese, compresi quelli imputati agli esercizi successivi.

fi Il fondo pluriennale vincolato

Il Fondo Pluriennale Vincolato in quanto accantonamento di risorse per impegni che si renderanno esigibili negli esercizi successivi, genera esclusivamente scritture tra i conti d'ordine.



La relazione sulla gestione

Nella **Relazione sulla gestione** allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, si dà conto:

- delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale predisposto secondo il precedente ordinamento contabile, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile;
- delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali.
- delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia;
- Della riconciliazione subita dal patrimonio con quella con quella del conto economico, per tenere conto delle modalità di registrazione in contabilità economico patrimoniale degli oneri di urbanizzazione.
- del valore del fondo di dotazione al netto del valore dei beni demaniali, patrimoniali indisponibili e culturali, al fine di anticipare gli effetti dell'istituzione, a decorrere dal 2017, della voce del patrimonio netto riguardante "riserve indisponibili per beni demaniali e culturali".

Grazie per l'attenzione

Ivana Rasi
e-mail: ivana.rasi@virgilio.it

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione



@FondazioneIFEL



Facebook



Youtube